

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26810 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/10/2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21568/2015 R.G. proposto da
GENTILE PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Gattuccio, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Pietra n. 26, presso l'avv. Daniela Jouvenal.

- RICORRENTE -

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, con domicilio in Palermo, Piazza Marina n. 39.

- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 75/2015, depositata in data 22.5.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2019, dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

L'arch. Giuseppe Gentile ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3404/2007 per il pagamento del compenso per la progettazione di massima di taluni alloggi da realizzare nel centro storico di Palermo, giusta delibera di incarico n. 2197/1986.

L'opposizione proposta dal Comune di Palermo è stata respinta dal Tribunale, con revoca dell'ingiunzione.

Su impugnazione del Comune di Palermo, notificata a Patrizia Gentile (quale erede universale di Giuseppe Gentile, deceduto dopo la sentenza di primo grado), la Corte distrettuale ha riformato integralmente la decisione, rilevando che il disciplinare di incarico del 31.3.1987 conteneva una clausola compromissoria per arbitrato rituale ed era stato elaborato per predeterminare il contenuto dei soli incarichi relativi alla progettazione degli interventi di recupero edilizio del centro storico urbano, per cui non necessitava della specifica approvazione del professionista ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Ha quindi dichiarato la competenza degli arbitri, revocando l'ingiunzione di pagamento.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da Patrizia Gentile con ricorso strutturato in cinque motivi.

Il Comune di Palermo ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c. e della L. 241/1990, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte distrettuale non abbia considerato che, con la successiva delibera di Giunta n. 1368/1998, posta a base del ricorso monitorio, era già stata riconosciuta la spettanza del compenso per la progettazione di massima nell'importo richiesto in giudizio, per cui, dovendo disporsi la sola condanna dell'amministrazione al pagamento del dovuto, non vi era alcuna necessità di rimettere la controversia alla cognizione degli arbitri,

tanto più che detta delibera aveva revocato quella n. 2197/1986, facendo venir meno anche la clausola compromissoria.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 113,114,115, 116 c.p.c., 12 delle preleggi, 1341, 1362 e ss., 1372 e 2969 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché – testualmente - l'omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio, per aver la sentenza omesso di considerare che la domanda si fondava sulla delibera di riconoscimento del debito n. 1368/1998, la quale non prevedeva il deferimento agli arbitri delle controversie relative all'esecuzione del contratto.

In ogni caso, facendo mal governo delle regole di interpretazione del contratto e in difetto assoluto di motivazione, la Corte di merito avrebbe erroneamente sostenuto che il disciplinare di incarico era volto a regolare solo gli incarichi ai professionisti chiamati a redigere la progettazione esecutiva dei lavori di recupero del centro storico, mentre trattavasi di disciplinare-tipo, sottoscritto e registrato in data successiva all'atto deliberativo, che quindi, relativamente alle clausola di deroga della competenza, necessitava della specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c..

Stante il tenore della delibera, era inoltre onere dell'amministrazione comunale provare che il disciplinare era stato redatto con riferimento ai soli incarichi dedotti in giudizio.

Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 112, 113,114,115, 116, 132 c.p.c., del D.M. 22608/1955, degli artt. 1341, 1362 e ss. e 1372 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza omesso di esaminare le argomentazioni difensive della ricorrente e i precedenti di merito prodotti in giudizio che – proprio con riferimento al suddetto disciplinare – aveva ritenuto indispensabile la specifica approvazione della clausola compromissoria da parte dei professionisti incaricati, data l'applicabilità dell'art. 1341 c.c. anche nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In ogni caso, la competenza arbitrale era stata derogata mediante la stessa proposizione della domanda monitoria dinanzi al giudice ordinario.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 808 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza abbia ritenuto la natura rituale dell'arbitrato, senza correttamente interpretare il contenuto della clausola compromissoria.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. degli artt. 112, 113, 114, 115, 116, 132 c.p.c. e 2041 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza omesso di definire la domanda di pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento, domanda che era suscettibile di accoglimento, poiché l'amministrazione aveva utilizzato il progetto di massima elaborato dal professionista e ne aveva implicitamente riconosciuto l'utilità, tanto da liquidare il compenso con delibera n. 1368/1998.

2. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è stata depositata in data 22.5.2015 ed è sottoposta al regime dell'art. 819 ter c.p.c., come novellato dall'art. 22, D.LGS. 40/2006 (applicabile a tutte le pronunce depositate dopo il 2.3.2006 in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e in applicazione del principio "*tempus regit actum*", data l'assenza di una diversa disposizione transitoria: Cass. 21523/2016), essendo quindi impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza.

A seguito dell'entrata in vigore del D.LGS. 40/2006 l'arbitrato rituale si delinea – difatti – come strumento di soluzione delle controversie sostitutivo della funzione del giudice ordinario, essendo volto "*ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale*" (Corte cost. 223/2013).

Stabilire se una controversia sia devoluta agli arbitri o al giudice ordinario integra una questione di competenza, impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. (Cass. 17908/2014; Cass. 23176/2015; Cass. s.u. 24153/2013), senza che rilevi che il giudice si sia pronunciato anche sulla natura della clausola inserita nel disciplinare e sull'inapplicabilità dell'art. 1341 c.c., poiché, per tali aspetti, la relativa indagine era strettamente funzionale alla pronuncia adottata, non essendosi in presenza di una decisione di merito sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 15958/2018). Parimenti è irrilevante che l'incompetenza sia stata dichiarata in appello in riforma della decisione di primo grado che aveva pronunciato anche nel merito, poiché l'art. 42 c.p.c. non differenzia il regime di impugnazione in relazione al grado in cui sia stata adottata la pronuncia sulla competenza o in base alle argomentazioni che la sorreggano (Cass. 17025/2017; Cass. 5221/2002).

L'impugnazione è quindi inammissibile, essendone preclusa la conversione in istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c., poiché il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio fissato dall'art. 47, comma secondo, c.p.c. (Cass. 17025/2017; Cass. 5221/2002).

La sentenza di appello è stata notificata in data 8.6.2015 (cfr. ricorso, pag. 1), mentre non consta l'effettuazione della comunicazione di deposito da parte della cancelleria. Il termine di trenta giorni per proporre il regolamento decorreva quindi dalla notifica (Cass. 135/2009; Cass. 8165/2003) ed è inutilmente spirato in data 9.7.2015, dato l'impugnazione è stata consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 4.9.2015.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.6.2019.


IL GIUDICE ESTENSORE

Giuseppe Fortunato



IL PRESIDENTE

Pasquale D'ascola



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 21 OTT. 2019